



Città di Villa San Giovanni

Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE N. 1106
Data di registrazione 07/11/2017

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sulla contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) Il comma 12
- b) Il comma 16

Richiamati altresì:

- La deliberazione del Sub Commissario n. 32 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione del Sub Commissario n. 50 del 11/05/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G.

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza all'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti,

tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e risultano suddivise in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009).

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 04 marzo 2009, n. 15,”;

Preso atto che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo nr. 51 del 04.10.2011, precisa quanto segue:

- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che, pertanto, potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;

- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78”;

- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali “sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 ;

Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 7, legge n.122 del 2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,

stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

Dato atto che:

la quantificazione delle risorse per l'anno 2017, è effettuata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- art. 1 comma 456 Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) secondo cui a decorrere dal 01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art. 9 comma 2 Bis del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;
- sentenza Corte dei Conti sez. Riunite n. 51 del 04.10.2011 in merito ai compensi a destinazione vincolata;
- circolare Ministero Economia e Finanze n. 16 del 02.05.2012 in merito alle economie dell'anno precedente;
- circolare Ragioneria Generale dello stato n. 20 del 08/05/2015 "Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 c. 2bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30/07/2010 n. 122 come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013" e sono quindi resi strutturali dal 1 gennaio 2015 i risparmi di spesa conseguenti alla normativa citata quantificati fino al 31/12/2014;
- art. 1 comma 236 Legge di stabilità 2016, in base alla quale *"a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- l'art. 23 – comma 2 – del D.Lg.vo n. 75/2017 che così recita *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. ..."*;

Ritenuto, altresì, di avvalersi, per una corretta quantificazione del fondo 2017, di uno strumento, che allo stato attuale è il più efficace in possesso degli operatori per valutare numericamente l'entità degli eventuali tagli da apportare, che risulta essere il "Kit" in formato excell fornito dall'ARAN, come adeguato da un esperto in materia di personale. Infatti, questo modello di calcolo conferma l'unitarietà delle riduzioni da applicare al Fondo, sia per effetto della precedente normativa, sia con la nuova riduzione introdotta sal D.lgs. n. 75/2017 e dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. n. 56/2017;

Considerato che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che *la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013* (oggi anche

per il 2014) sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

Visto l'art. 1, comma 456, del Legge n. 147 del 27.12.2013 c.d. Legge di Stabilità 2014, il quale prevede la proroga fino al 31.12.2014 delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 mentre "a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Preso atto di quanto disposto delle linee guida della circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 diffusa dalla Ragioneria generale dello Stato, contenente le istruzioni applicative circa la decurtazione da applicare ai fondi delle risorse decentrate a partire dal 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1 comma 456, della legge 147/2013 e che tale circolare così recita: "per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015: 1) non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi; 2) non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio; 3) le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010);

Visto il comma 236 della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale testualmente recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7.8.2015 n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

Richiamato l'art. 23 – comma 2 – del D.Lg.vo n. 75/2017 che così recita "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. ...";

Richiamato ancora l'art. 23 – comma 2 – del D.Lg.vo n. 75/2017 nella parte in cui esplicita che "A decorrere dalla predetta data (01.01.2017) l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato." e conseguentemente fa venir meno l'obbligo di riduzione del Fondo 2017 proporzionalmente alle cessazioni dal servizio.

Richiamata la Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 24/2017, che definitivamente conclude sulla problematica relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, ha deliberato sulla corretta applicazione enunciata dalla Corte dei Conti sezione delle autonomie n. 7/2017 con riferimento all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 "incentivazioni per funzioni tecniche" ed ha ritenuto che "i predetti incentivi sono da includere nel tetto della spesa del salario accessorio dei dipendenti pubblici " posto che l'art. 113 in questione è stato modificato ad opera del D.lgs. n. 56 del 19.4.2017;

Rilevato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate 2016 è stata determinata nella misura di € 251.131,00;

Ritenuto che di dover procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla costituzione del fondo 2017 come da prospetto allegato al presente atto (allegato A);

Ribadito che tale costituzione sarà oggetto di immediato aggiornamento a seguito di interpretazioni o normative successive;

Dato atto che l'importo della costituzione del fondo 2017 trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2017 che saranno impegnati ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Vista la Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito a quanto rappresentato con la Circolare ministeriale n. 32/2015 che fornisce ulteriori notizie, ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica previste dalla Legge di Stabilità e dal Decreto Milleproroghe;

Rilevato che l'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme stabili non utilizzate o non attribuite nell'anno precedente;

Dato atto, inoltre, che la RGS con propria circolare n. 16 del 02.05.2012 ha precisato che non rilevano al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis le eventuali risorse non utilizzate del fondo degli anni precedenti e rinviate all'anno successivo, in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo bensì un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, così come modificato dalla Legge 147/2014;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2017 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testovigente);

Vista la deliberazione del C.S. n. 31 in data 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la Nota di aggiornamento il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019;

Vista la deliberazione del C.S. n. 32 in data 31/03/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione del fondo relativo a risorse decentrate per l'anno 2017;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 23 – comma 2 – del D.Lg.vo n. 75/2017;

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Visto in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

DETERMINA

- di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;
- di approvare la costituzione del fondo risorse decentrate 2017, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, come da prospetto allegato alla presente (Allegato A);
- di determinare, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2017 secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati in premessa;
- di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2017 pari a € 251.131,00 non supera l'importo massimo consentito pari ad € 251.131,00, rappresentato dal limite del fondo 2016;
- di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € 251.131,00 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2017 ed afferenti la spesa del personale;
- di precisare che il suddetto importo resta comunque da definire per le risorse disciplinate dall'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione delle prestazioni e dei risultati, per le voci da ritenersi incluse;
- di dare atto che la costituzione del fondo, così come determinato con il presente atto, potrà subire variazioni nel momento in cui verranno forniti indirizzi e interpretazioni diverse da quelle attualmente consolidate o interverranno nuove normative in materia;
- di stabilire che tale importo sarà oggetto di immediato aggiornamento qualora intervengano diverse disposizioni su menzionate;
- di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;
- di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs.33/2013.

Il Responsabile del Settore
D.ssa Maria Vincenza Salzone

Il Responsabile del Settore
Salzone Maria Vincenza / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)



Città di Villa San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE N. 1106
Data di registrazione 07/11/2017

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO	CAPITOLO	IMP. ACC.	ANNO IMP. ACC.	IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

07/11/2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Salzone Maria Vincenza / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

Allegato alla Determinazione N° 1106 del 07/11/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 22/11/2017.

Data, 07/11/2017

L'Incaricato alla Pubblicazione
Domenico Pratico' / INFOCERT SPA
Firmato Digitalmente